



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.2.2026
COM(2026) 10 final

2026/0037 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i
lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Austria –
EGF/2025/005 AT/KTM**

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

1. Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹.
2. Il 15 settembre 2025 l'Austria ha presentato la domanda EGF/2025/005 AT/KTM di contributo finanziario a titolo del FEG a seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa KTM in Austria.
3. Dopo aver esaminato tale domanda la Commissione ha concluso, in conformità a tutte le disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2021/691, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG.

SINTESI DELLA DOMANDA

Domanda FEG	EGF/2025/005 AT/KTM
Stato membro	Austria
Regione o regioni interessate (livello NUTS ² 2)	Alta Austria (AT31)
Data di presentazione della domanda	15 settembre 2025
Data dell'avviso di ricevimento della domanda	15 settembre 2025
Data della richiesta di ulteriori informazioni	28 ottobre 2025
Termine per l'invio delle ulteriori informazioni	18 novembre 2025
Termine per il completamento della valutazione	6 febbraio 2026
Criterio di intervento	Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691
Impresa principale	KTM (KTM Gruppe ³)
Settore o settori di attività economica (divisione della NACE revisione 2) ⁴	Divisione 30 (Fabbricazione di altri mezzi di trasporto)
Periodo di riferimento (quattro mesi)	25 febbraio 2025 - 25 giugno 2025
Numero di casi di espulsione dal lavoro durante il periodo di riferimento (a)	233
Numero di casi di espulsione dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento (b)	1 255

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

² Regolamento Delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1.

³ KTM Gruppe è composta da KTM AG, KTM Components GmbH (compresa Vöcklabruck Metallgießerei GmbH) e KTM R&D GmbH.

⁴ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

Numero totale di casi di espulsione dal lavoro (a + b)	1 488
Numero totale di beneficiari ammissibili	1 488
Numero totale di beneficiari interessati	420
Bilancio per i servizi personalizzati (in EUR)	2 895 120
Bilancio per l'attuazione del FEG ⁵ (in EUR)	115 920
Bilancio complessivo (in EUR)	3 011 040
Contributo del FEG (60 %) (in EUR)	1 806 624

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Procedura

4. L'Austria ha presentato la domanda EGF/2025/005 AT/KTM il 15 settembre 2025, entro 12 settimane dalla data in cui risultavano soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691. La Commissione ha notificato la ricezione della domanda nella stessa data. La Commissione ha potuto disporre della traduzione della domanda il 14 ottobre 2025 e ha chiesto ulteriori informazioni all'Austria entro il 28 ottobre 2025. Tali ulteriori informazioni sono state trasmesse entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. Il termine di 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, entro il quale la Commissione deve concludere la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, scade il 6 febbraio 2026.

Ammissibilità della domanda

Imprese e beneficiari interessati

5. La domanda riguarda 233 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività presso KTM (KTM Gruppe) nel settore economico classificato alla divisione 30 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di altri mezzi di trasporto) è cessata. Gli esuberi dell'impresa hanno avuto luogo nella regione di livello NUTS 2 Alta Austria (AT31).

Criteri di intervento

6. L'Austria ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori e di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.
7. Il periodo di riferimento di quattro mesi per la domanda va dal 25 febbraio 2025 al 25 giugno 2025.
8. Durante il periodo di riferimento 233 lavoratori sono stati espulsi dal lavoro presso KTM.

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività

9. A norma dell'articolo 6, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2021/691, la cessazione dell'attività dei 233

⁵ A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691.

lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento è stata calcolata a decorrere dalla data della risoluzione di fatto o della scadenza del contratto di lavoro.

Beneficiari ammissibili

10. Tra i beneficiari ammissibili figurano, oltre ai lavoratori sopra indicati, anche 1 255 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi. A norma dell'articolo 6, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691 e come prescritto all'articolo 6, secondo comma, del medesimo regolamento, l'attività di tutti questi lavoratori è cessata nei sei mesi precedenti il 25 febbraio 2025, data di inizio del periodo di riferimento, e/o tra la fine del periodo di riferimento e il giorno precedente l'adozione della presente proposta. Come previsto all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691, è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento.
11. Il numero totale di beneficiari ammissibili è 1 488.

Descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro e alla cessazione dell'attività

12. I fatti all'origine di questi casi di espulsione dal lavoro sono rappresentati dalla procedura di insolvenza di KTM Gruppe.
13. KTM era la principale controllata di Pierer Mobility AG (rappresentava il 90 % del fatturato di Pierer). Nel 2012 KTM è diventata la maggiore azienda produttrice di motocicli nell'Unione europea. KTM ha sede a Mattighofen, nel distretto di Braunau, nell'Alta Austria.
14. Nel dicembre 2023 Pierer ha annunciato la delocalizzazione della produzione in Cina e India, il che ha portato a una prima ondata di licenziamenti con il taglio di 300 posti di lavoro presso lo stabilimento di Mattighofen. Tale decisione è stata principalmente dovuta ai costi del lavoro molto più bassi in tali paesi. A ciò si aggiungeva la vicinanza ai mercati in crescita, in quanto la domanda in Europa stava diminuendo, nonché restrizioni del lavoro meno rigorose, che consentivano di adeguare in modo più flessibile i livelli di produzione agli sviluppi del mercato.
15. Nel corso del 2024 la società è precipitata in una grave crisi: le vendite sono diminuite del 29,4 %, portando a un conseguente eccesso di scorte (265 000 motocicli in magazzino) e a una perdita di 1,1 miliardi di EUR. L'indebitamento di KTM ha raggiunto 1,642 miliardi di EUR. L'impresa ha avviato massicce riduzioni dei costi, tra cui il licenziamento di oltre 500 dipendenti.
16. Nonostante gli sforzi compiuti per delocalizzare la produzione in India, la procedura di insolvenza era inevitabile. Per Pierer è stata avviata la procedura di ristrutturazione, che prevedeva l'elaborazione di un piano di ristrutturazione per KTM e le sue affiliate. Il 29 novembre 2024 KTM ha presentato istanza di insolvenza. Per la prima volta, KTM ha sospeso la produzione dal dicembre 2024 al marzo 2025. Oltre 750 dipendenti in più sono stati collocati in esubero. Il 25 febbraio 2025 i creditori hanno approvato un piano di ristrutturazione che offriva loro una quota del 30 % di quanto dovuto. Tuttavia occorreva che un investitore rilevasse KTM e pagasse detta quota.
17. Al momento dell'assemblea dei creditori, la procedura di insolvenza del gruppo KTM costituiva la più grande procedura di questo tipo mai avviata nell'Alta Austria.

18. Il 17 marzo 2025 la produzione è ripresa con un solo turno al giorno (anziché a pieno regime produttivo). Il resto del personale ha lavorato a orario ridotto con tagli salariali per contribuire alla gestione dei costi. Ulteriori licenziamenti erano inevitabili. Il 28 aprile 2025 la produzione ha dovuto essere nuovamente interrotta a causa delle persistenti carenze di approvvigionamento di parti e componenti.
19. È stato poi finalmente individuato un investitore. Il 22 maggio 2025 Bajaj Auto International Holdings B.V. ha fornito le risorse necessarie per garantire il proseguimento di KTM. Il pagamento della quota concordata a favore dei creditori ha scongiurato la minaccia di fallimento di KTM e il rischio di chiusura definitiva della società. La produzione è potuta riprendere il 28 luglio 2025, mentre perduravano le misure di austerità e la massima attenzione all'efficienza in termini di costi.

Effetti previsti dei casi di espulsione dal lavoro sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale

20. L'insolvenza di KTM ha colpito duramente la regione attorno alla sede centrale di Mattighofen. Con oltre 4 000 dipendenti assunti direttamente nell'Alta Austria, l'impresa è non solo un importante datore di lavoro, ma anche la spina dorsale economica di molti fornitori e prestatori di servizi. La sua insolvenza ha colpito duramente l'economia regionale e causato gravi perturbazioni.
21. La disoccupazione nel distretto di Braunau è conseguentemente aumentata del 39,8 % nell'ottobre 2024 e del 37,1 % nel novembre 2024 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.
22. Nel marzo 2025 ciò ha portato a un tasso di disoccupazione mai registrato nel distretto di Braunau, che ha rappresentato il livello di disoccupazione più elevato in tutti i distretti del mercato del lavoro in Austria. La disoccupazione è rimasta costantemente elevata nel corso del 2025.

Applicazione del quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (QFR)

23. L'Austria ha descritto in qual modo sono state tenute presenti le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni. In Austria le imprese che procedono a licenziamenti collettivi non sono tenute, né per legge né per contratto collettivo, a istituire o partecipare a un programma per l'occupazione o ad altre misure a sostegno dei lavoratori interessati. Tuttavia l'impresa in questione può cofinanziare volontariamente una fondazione per il lavoro che si occupa delle misure previste da un programma per l'occupazione⁶.
24. KTM AG è stata oggetto di una procedura di insolvenza durante il periodo in questione e non è stata quindi in grado di contribuire a una fondazione per il lavoro.
25. Per quanto riguarda le attività intraprese per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro, l'Austria ha riferito che, immediatamente dopo la notifica dell'istanza di insolvenza di KTM, il servizio pubblico per l'impiego dell'Alta Austria ha iniziato a fornire consulenza ai lavoratori interessati e, insieme al Land dell'Alta Austria, ha deciso di

⁶ Un programma per l'occupazione è un pacchetto personalizzato di misure per i lavoratori in esubero. È generalmente avviato dall'impresa che licenzia personale eccedentario e assume la forma giuridica di una fondazione per il lavoro (*Arbeitsstiftung*) ai sensi dell'articolo 18 della legge austriaca sull'assicurazione contro la disoccupazione. In caso di insolvenza, le autorità pubbliche possono istituire tale soggetto sotto forma di fondazione per l'insolvenza (*Insolvenzstiftung*).

istituire e prefinanziare volontariamente una fondazione per l'insolvenza e di presentare domanda di assistenza del FEG.

Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione

- 26. L'Austria ha confermato che le misure descritte di seguito, che ricevono un contributo finanziario del FEG, non riceveranno contributi finanziari anche da altri strumenti finanziari dell'Unione.
- 27. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati integra le azioni finanziate da altri fondi nazionali.

Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali

- 28. L'Austria ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691. L'istanza di insolvenza è stata presentata da KTM il 29 novembre 2024. Il 5 dicembre 2024 si è svolta la prima riunione di coordinamento con i rappresentanti del Land dell'Alta Austria e le parti sociali per discutere dell'istituzione di una fondazione per l'insolvenza.
- 29. Nell'ambito della procedura di riconoscimento della fondazione per l'insolvenza condotta dal servizio pubblico per l'impiego dell'Alta Austria, le parti sociali sono state consultate in qualità di rappresentanti dell'economia locale e dei lavoratori interessati⁷. Tutti gli attori hanno approvato l'istituzione della fondazione per l'insolvenza. Le parti sociali sono state successivamente informate della domanda al FEG presentata dal servizio per il mercato del lavoro dell'Alta Austria.
- 30. La partecipazione alla fondazione per l'insolvenza avviene su base volontaria per i lavoratori interessati. Le misure sono rivolte a coloro che necessitano di un'assistenza globale e approfondita.

Beneficiari interessati e misure proposte

Beneficiari interessati

- 31. Il numero stimato dei lavoratori espulsi dal lavoro che dovrebbero prendere parte alle misure è pari a 420. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2021/691, la ripartizione fornita di tali lavoratori per genere, fascia di età e livello di istruzione è la seguente:

Categoria		Numero di beneficiari previsti	
Genere	Uomini:	279	(66,4 %)
	Donne:	141	(33,6 %)
	Persone non binarie:	0	(0 %)
Fascia di età	Meno di 30 anni:	67	(16 %)
	Dai 30 ai 54 anni:	311	(15 %)
	Più di 54 anni:	42	(10 %)

⁷ La Camera di commercio dell'Alta Austria in data 6 febbraio 2025 e il sindacato dei lavoratori privati (GPA) nonché il sindacato dei lavoratori del settore produttivo (PROGE) in data 7 febbraio 2025.

Livello di istruzione	Istruzione primaria o secondaria inferiore ⁸	90	(21,4 %)
	Istruzione secondaria superiore ⁹ o post-secondaria ¹⁰	173	(41,2 %)
	Istruzione terziaria ¹¹	157	(37,4 %)

Misure proposte

32. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (UE) 2021/691, il pacchetto coordinato personalizzato da fornire ai lavoratori espulsi dal lavoro consiste nelle misure seguenti.
- Gestione del caso: questa misura mira a offrire un sostegno altamente personalizzato accompagnando i partecipanti nell'attuazione del loro piano d'azione individuale e documentando e valutando i loro percorsi di formazione individuali.
 - Consulenza sulla carriera – orientamento professionale: questa misura precede il piano d'azione individuale e serve principalmente a chiarire le prospettive di carriera dei partecipanti sulla base dei loro interessi, punti di forza e di debolezza. Per elaborare un piano d'azione, si individuano gli obiettivi di formazione individuali e si discutono le possibilità di formazione. Ciò avviene sulla base di una ricerca approfondita delle tendenze del mercato del lavoro e delle possibili opportunità di lavoro.
 - Formazione e riqualificazione: nell'elaborazione del piano d'azione si presterà particolare attenzione al miglioramento delle competenze professionali. I partecipanti possono pertanto seguire corsi di formazione e riqualificazione in linea con le esigenze del mercato del lavoro ed essere quindi messi nella condizione di trovare un lavoro nuovo e sostenibile il più rapidamente possibile.
 - Ricerca proattiva di un lavoro: questa misura comprende l'assistenza nella preparazione di candidature convincenti, lo sviluppo di strategie di ricerca e di candidatura individuali e professionali, la promozione dell'iniziativa e della motivazione, la gestione del rifiuto, il rafforzamento della resilienza, ecc.
 - Indennità di formazione – sovvenzione connessa alla formazione: a ciascun partecipante al programma sarà concessa un'indennità di formazione per coprire le spese supplementari connesse alla partecipazione alle misure di formazione.
33. La consulenza sulla carriera e le misure di formazione e riqualificazione rispondono alla necessità di diffondere le competenze richieste nell'era industriale digitale e in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, come previsto dall'articolo 7,

⁸ ISCED 0-2.

⁹ ISCED 3.

¹⁰ ISCED 4.

¹¹ ISCED 5-8.

paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691. Nel contesto della consulenza sulla carriera, si presta particolare attenzione all'importanza delle prospettive di carriera nei posti di lavoro verdi (occupazione in settori quali le energie rinnovabili, l'edilizia e la ristrutturazione sostenibili, la gestione delle risorse idriche e delle acque reflue). Nelle misure di formazione e riqualificazione, in sede di elaborazione dei piani d'azione individuali si pone l'accento sulle competenze digitali, in particolare per i partecipanti privi di tali conoscenze o con conoscenze preesistenti molto limitate.

34. Le azioni proposte qui descritte costituiscono misure di politica attiva del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/691. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
35. L'Austria ha fornito le informazioni richieste sulle misure di carattere obbligatorio per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o a norma dei contratti collettivi di lavoro. In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, l'Austria ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituirà tali misure.

Bilancio stimato

36. I costi totali stimati ammontano a 3 011 040 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 2 895 120 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 115 920 EUR.
37. Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 1 806 624 EUR (60 % dei costi totali).
38. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/691, l'Austria ha specificato che il prefinanziamento nazionale è a carico in egual misura del governo dell'Alta Austria e del servizio pubblico austriaco per l'impiego (*Arbeitsmarktservice*). Il cofinanziamento è erogato dal servizio pubblico austriaco per l'impiego (*Arbeitsmarktservice*).

Misure	Numero stimato di partecipanti	Costo stimato per partecipante (in EUR) ¹²	Costi totali stimati (in EUR) ¹³
Servizi personalizzati (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691)			
Gestione del caso	420	920	386 400
Consulenza sulla carriera – orientamento professionale (<i>Berufsberatung – Berufsorientierung</i>)	420	1 000	420 000
Formazione e riqualificazione (<i>Aus- und Weiterbildung</i>)	300	3 436	1 030 800

¹² Al fine di evitare i decimali, le stime dei costi per lavoratore sono state arrotondate. Tale arrotondamento non influisce tuttavia sul costo totale di ciascuna misura, che rimane invariato rispetto alla domanda presentata dall'Austria.

¹³ I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

Ricerca proattiva di un lavoro (<i>Aktive Arbeitssuche</i>)	120	500	60 000
Totale parziale a): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati	–		1 897 200 (65,53 %)
Indennità e incentivi (misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691)			
Indennità di formazione – sovvenzione connessa alla formazione (<i>Ausbildungsbeihilfe – Ausbildungsbedingter Zuschuss</i>)	420	2 376	997 920
Totale parziale b): Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:	–		997 920 (34,47 %)
Attività di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691			
1. Attività di preparazione	–		0
2. Gestione	–		115 920
3. Informazione e pubblicità	–		0
4. Controllo e rendicontazione	–		0
Totale parziale c): Percentuale dei costi totali:	–		115 920 (3,85 %)
Costi totali (a + b + c):	–		3 011 040
Contributo del FEG (60 % dei costi totali)	–		1 806 624

39. I costi delle misure indicate nella tabella di cui sopra come misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/691 non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. L'Austria ha confermato che tali misure sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di un lavoro.

Periodo di ammissibilità delle spese

40. L'Austria ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° marzo 2025. La spesa relativa alle misure sarà dunque ammissibile a un contributo finanziario del FEG dal 1° marzo 2025 fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.
41. L'Austria ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° marzo 2025. Le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità e controllo e rendicontazione sono pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1° marzo 2025 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento.

Sistemi di gestione e controllo

42. La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e controllo previsto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/691, che specifica le responsabilità degli

organismi coinvolti. L'Austria ha notificato alla Commissione che, mediante accordo amministrativo tra il ministero federale austriaco del Lavoro, degli affari sociali, della salute, dell'assistenza e della protezione dei consumatori (unità IX/A/3), in quanto autorità austriaca di gestione del FEG, e l'Alta Austria, il contributo finanziario sarà gestito dal dipartimento dell'Economia e della ricerca dell'Alta Austria. La funzione di controllo di primo livello è stata appaltata a Public Management & Consulting GmbH, Vienna. La funzione dell'autorità di audit è svolta dallo stesso dipartimento in seno alla direzione dell'Alta Austria per la Pianificazione regionale e lo sviluppo economico e rurale, che funge anche da autorità di audit dell'Alta Austria per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo per una transizione giusta. L'autorità di audit opera quindi separatamente e indipendentemente dal dipartimento dell'Economia e della ricerca al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni.

Impegni assunti dallo Stato membro interessato

43. L'Austria ha fornito tutte le necessarie garanzie che:
- saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle misure proposte e la loro attuazione,
 - sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE,
 - sarà evitato qualunque tipo di doppio finanziamento,
 - il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Proposta di bilancio

44. Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027¹⁴ nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024¹⁵, il FEG non deve superare l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018).
45. Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/691, e preso in considerazione il numero di beneficiari interessati, le misure proposte e i costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 1 806 624 EUR, pari al 60 % dei costi totali delle misure proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in risposta alla domanda.
46. La decisione proposta relativa alla mobilitazione del FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/691 e come stabilito al punto 9 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su

¹⁴ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

¹⁵ GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>.

nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie¹⁶.

Atti collegati

47. Contemporaneamente alla presente proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso la pertinente linea di bilancio per l'importo di 1 806 624 EUR.
48. Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione ha adottato una decisione di concessione di un contributo finanziario che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509¹⁷. Tale decisione di finanziamento entrerà in vigore alla data alla quale la Commissione riceverà notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/691.

¹⁶ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

¹⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Austria – EGF/2025/005 AT/KTM

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹⁸, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie¹⁹, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio²⁰ nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio²¹, e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.
- (3) Il 15 settembre 2025 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa KTM (KTM Gruppe), in Austria. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento

¹⁸ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

¹⁹ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

²¹ GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>.

europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG²², tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.

- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 806 624 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Austria.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 1 806 624 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal *[data dell'adozione]**.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

²² COM(2026) 10.

* *Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.*